COPIA

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE N. 56

in data 30/10/2009

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE REGIONALE VENETO 8 LUGLIO 2009 N. 14 - LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE .

L'anno **duemilanove** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20.30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**,

Seduta **pubblica**,di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

☒ **SCRIMINICH Giuseppe ()**	☒ **D'ISCHIA Antonella ()**
☒ **CECCATO Giovanni ()**	☐ **ZANOTTO Remo ()**
☒ **DAMINI Massimo ()**	☒ **PIANEZZOLA Umberto ()**
☒ **MASCOTTO Alberto ()**	☒ **BISA Ingrid ()**
☒ **SARTOR Floriano ()**	☒ **ZABBAI Gianni ()**
☒ **GALLINA Caterina ()**	☒ **TRIOLONE Francesca ()**
☒ **MONDIN Ada Sonia ()**	

Totale Presenti 12 **Totale Assenti 1**

Assiste il Segretario comunale sig. **TEDESCHI dott.ssa Cinzia**.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **SCRIMINICH Giuseppe** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LEGGE REGIONALE VENETO 8 LUGLIO 2009 N. 14 - LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE .

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la l.r. Veneto 8 luglio 2009, n. 14 ("*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche*") e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Giunta regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2797 del 22 settembre 2009 avente ad oggetto <<*Legge regionale 8 luglio 2009 n.14* "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche*". *Note esplicative*>> (d'ora in avanti, per brevità, anche "*note esplicative regionale*");

Visti altresì i provvedimenti attuativi adottati dalla Regione Veneto successivamente all'entrata in vigore della l.r. 14/2009 e in particolare la deliberazione di Giunta regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 e la deliberazione di Giunta regionale n. 2508 del 4 agosto 2009;

Considerato che l'art. 9, comma 5, l.r. Veneto n. 14/2009 s.m.i. prevede che, "*fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4*" del medesimo art. 9, l.r. 14/2009, "*i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4*" della ridetta l.r. 14/2009, ovverosia la normativa emanata dalla Regione Veneto che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, l.r. citata. volti al "*sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili*", contempla sostanzialmente:

- la possibilità di ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente con possibilità di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con un potenza non inferiore a 3Kwp, anche se già installati (art. 2);
- la possibilità di demolizione integrale e ricostruzione con un ampliamento degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza; l'ampliamento è consentito fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta esistente per quelli ad uso non residenziale (percentuali aumentabili fino al 50% qualora l'intervento riguardi la ristrutturazione planivolumetrica di più edifici da sottoporre a piano urbanistico attuativo), purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile di cui alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, così come integrate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 (art. 3);
- la possibilità di ampliamento fino al 20% degli insediamenti sul demanio marittimo a finalità turistica di cui all'allegato S/4, lett. b) e lett. d), num. 1) e 2) della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (art. 4);

Ricordato che, come anticipato, il menzionato art. 9, comma 5, l.r. Veneto n. 14/2009 s.m.i., nel contemplare la possibilità, per i Comuni, di deliberare "*se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4*" della ridetta l.r. 14/2009, mantiene "*fermo … quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4*" del medesimo art. 9, l.r. 14/2009 ovverosia le disposizioni che

* individuano gli edifici esclusi dall'ambito di applicazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, l.r. 14/2009 (art. 9, comma 1 citata.);
* stabiliscono l'inammissibilità della modifica della destinazione d'uso nell'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, tranne il caso previsto dall'art. 2, co. 2 in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente (art. 9, comma 2 citata.);
* prevedono, quale condizione di ammissibilità degli interventi, la verifica della compatibilità tra la destinazione d'uso dell'edificio e la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale (art. 9, comma 2 cit.);

* fissano l'immediata applicabilità degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione (art. 9, comma 3 cit.);
* con l'esclusione della prima casa di abitazione, prevedono, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico (art. 9, comma 4 cit.);

Preso atto che, secondo quanto evidenziato nelle note esplicative regionali, "*la LR 14/2009 non è una legge urbanistica né edilizia - pur avendo contenuti che incidono significativamente sulla disciplina di queste materie – ma è, prima di tutto, una legge economico-finanziaria che mira a promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, in modo generalizzato e capillare, attraverso microinterventi idonei ad alimentare soprattutto il mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio*";

Ritenuto peraltro che, nel definire "*se e con quali … limiti e modalità*" dare applicazione nel territorio comunale alla normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 l.r. 14/2009, il Consiglio comunale -pur muovendo dalla considerazione del carattere straordinario della l.r. Veneto n. 14/2009 e delle peculiari ragioni che hanno portato il legislatore regionale, in questo particolare momento storico, a promuovere specifiche "*misure per il sostegno del settore edilizio*" quali sviluppate nella menzionata l.r. 14/09 - deve attentamente verificarne gli effetti in ordine al corretto assetto e sviluppo dell'intero territorio comunale e/o di sue particolari zone, stabilendo - sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale – quali interventi ammettere o, per converso, vietare o comunque limitare, nell'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui alle disposizioni normative e regionali in materia.

Ritenuto in particolare che - pur prendendosi atto delle ragioni che hanno giustificato, nell'ambito di questo particolare momento storico, l'emanazione della legge regionale su citata e pur condividendo l'esigenza di adottare misure a sostegno del mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio - le esigenze poste a base del provvedimento legislativo regionale, nella particolare realtà territoriale di questo Comune, possono trovare compiuto soddisfacimento consentendosi la realizzazione degli interventi edilizi disciplinati dalla l.r. 14/09 nel rispetto di taluni limiti volti in particolare a conservare, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 cit., le

vigenti disposizioni comunali in ordine a distanze da confini, fabbricati e strade, nonché in ordine alle altezze e a talune specifiche situazioni.

Ritenuto più specificamente che si possa trovare un congruo contemperamento tra le condivisibili esigenze di sostegno di settori economici in difficoltà, da una parte, e, dall'altra parte, l'esigenza di ben governare il territorio per una attenta regolamentazione dell'assetto e dello sviluppo della nuova edificazione, sul presupposto che attività edilizie consentite con provvedimenti di carattere eccezionale quali quello in esame ben possono svilupparsi nel territorio di questo Comune mantenendo, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 cit., il rispetto della normativa tecnica sulle distanze e sulle altezze che è stata pensata e voluta dal Consiglio comunale in esito a specifiche valutazioni per un migliore gestione del territorio e per una attenta considerazione degli interessi e delle posizioni dei singoli;

Considerato altresì che vi sono, in comune, peculiari realtà territoriali che esigono da un punto di vista urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, una particolare attenzione tale da giustificare una limitazione, all'interno di essi, dei interventi derogatori ammessi, in via astratta, dalla l.r. Veneto n. 14/09, salvo l'esercizio di potere comunale di cui è parola all'art 9 comma 5 l.r. citata

Precisato che per la definizione di "*prima casa di abitazione*" o di "*prima abitazione del proprietario*" ai sensi di quanto previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alla definizione di "*prima abitazione del proprietario*" di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e di "*prima casa di abitazione*" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge;

Vista la tavola, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante, che sulla base di un'analisi urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e storico-monumentale suddivide il territorio comunale in diverse zone o ambiti, rilevanti anche ai fini della presente deliberazione;

Udite, sul punto all'ordine del giorno, le proposte della Giunta Comunale;
Vista la legge regionale 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23/04/2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8/07/2009, n.14;

Visti i seguenti regolamenti comunali: Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 24/01/2006;

Visto le vigenti previsioni di strumentazione urbanistica generale : Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 24/01/2006 ;

Visto il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che esclude espressamente, dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'area Tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Il SINDACO invita l'Assessore DAMINI Massimo ad illustrare l'argomento.

Udito il dibattito nel quale:

Il Consigliere BISA Ingrid dà lettura di quattro proposte di emendamenti presentati dai quattro consiglieri di minoranza (Bisa, Zabbai, Triolone, Pianezzola) che allegati al presente atto deliberativo ne costituiscono parte integrante (Allegati a,b,c,d,)

SINDACO rileva che la proposta di deliberazione è stata condivisa con gli altri comuni della pedemontana ed è stata realizzata con la collaborazione di uno studio legale proprio per la complessità della materia e per la necessità di una maggiore tutela del territorio pur

nel rispetto della finalità e dello spirito delle legge.

Il Consigliere DAMINI Massimo ritiene di non essere in grado di valutare le proposte di emendamenti da un punto di vista legale essendo il deliberato frutto di uno studio accurato ed analitico. Potrebbe trattarsi di validi suggerimenti, ma al momento non si è in grado di valutare se si tratta di modifiche formali o sostanziali e pertanto non è d'accordo sul loro recepimento.

Il Consigliere MASCOTTO Alberto ritiene che alcune correzioni proposte sono contributo ad una maggiore chiarezza che potrebbe essere utile, ma non cambia la sostanza della delibera e non è necessaria. Ritiene che sia stata giusta la scelta di coinvolgere gli altri Comuni della zona per un'azione coordinata e congiunta in considerazione delle caratteristiche di omogeneità del territorio.

SINDACO concorda con Mascotto e sottolinea che in ogni caso l'intervento della Commissione edilizia, seppur con funzione consultiva, costituirà un filtro importante nell'applicazione della legge stessa. I Comuni sono stati chiamati a pronunciarsi sulla materia del Piano casa e varie sono state le posizioni assunte. A conferma della complessità del tema vi sono le diverse posizioni assunte dalla Lega a livello regionale, provinciale e amministrazioni comunali.
Il Comune di Cavaso ha optato per una applicazione intermedia tra il non porre alcun limite alla Legge Regionale e la soluzione restrittiva proposta dalla Provincia,

rimanendo nei limiti del rispetto delle norme, dei regolamenti locali e dello sviluppo del territorio. Ricorda che la regolamentazione riguarda sostanzialmente le seconde case, che costituiscono comunque un corpo limitato dell'intero edificato, che le condizioni sono quelle che sino ad oggi sono state le regole seguite in materia di edificazione.
Per quanto concerne gli emendamenti proposti ritiene che, data la complessità delle materia, sarebbe stato necessario un tempo maggiore per le loro valutazione e li sottopone a votazione per l'accoglimento:

CON VOTI: Contrari: n. 8, Favorevoli: n. 4 (Triolone, Pianezzola Bisa, Zabbai), Astenuti: nessuno, espressi nei modi di legge;

Le proposte di emendamenti vengono respinte.

Si prosegue alla votazione della proposta di deliberazione come depositata agli atti del Consiglio:

CON VOTI: Favorevoli: n. 8, Contrari: n. 4 (Triolone, Pianezzola Bisa, Zabbai), Astenuti: nessuno, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento consiliare;

2. di approvare i limiti e le modalità di seguito indicate, da osservarsi nel dare applicazione, nel territorio comunale, alla normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 ("*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche*") e successive modifiche ed integrazioni

A) DISPOSIZIONI GENERALI

- gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive

modifiche ed integrazioni e realizzabili nell'osservanza di quanto previsto nel presente atto non trovano applicazione per gli edifici elencati al comma 1 dell'articolo 9 l.r. n. 14/09 e sono subordinati alla sussistenza delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della menzionata L.R. Veneto n.14/09 da ritenersi ammissibili nel territorio comunale ai sensi della citata legge regionale e del presente provvedimento devono rispettare le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente nonché quelle, applicabili *ratione temporis* alle istanze, previste dall'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale

- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della menzionata l.r. Veneto n.14/09 da ritenersi ammissibili nel territorio comunale ai sensi della citata legge regionale e del presente provvedimento devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di altezza: fino ad un massimo di un piano oltre a quello consentito dalle N.T.A. del P.r.g.c vigente nelle zone omogenee B, C, E, nel rispetto degli art. 8 e 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444, fino ad un massimo di 3 m di quello consentito dalle N.T.A del P.r.g.c. nelle zone omogenee D , nel rispetto degli art. 8 e 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444

- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli edifici caratterizzati da un c.d. "grado di protezione" gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono ammessi purché non compromettano gli elementi di pregio degli edifici

- fermo quanto stabilito nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della citata l.r. 14/2009 non trovano applicazione per gli edifici esistenti diversi dalle prime case di abitazione:

  * soggetti a vincolo preordinato all'esproprio;
  * che ricadono all'interno delle zone individuate dal vigente p.r.g.c. come zone territoriali omogenee di tipo F - attrezzature di interesse generale;
  * che ricadono all'interno delle zone individuate dal vigente p.r.g.c. come zone territoriali omogenee destinate ad attrezzature sportive private

- le norme contenute nella l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni contenenti disposizioni derogatorie sulla possibilità di ampliare, ai sensi e per gli

effetti degli art. 2 e 3 della medesima legge regionale, edifici esistenti destinati ad uso residenziale e diversi dalle prime case di abitazione non trovano applicazione nelle seguenti zone o sottozone individuate dal vigente strumento urbanistico generale

* D/1
* D/2
* D/4
* SIC / ZPS
* zone collocate all'interno delle core-aree della rete ecologica provinciale, così come definite nella cartografia allegata *sub* 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera);

- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, è espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da "norme dei regolamenti degli enti locali" e "norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici"; è in particolare esclusa la deroga dall'obbligo e dagli effetti del Piano Aziendale previsto dalla normativa per le zone agricole
- in caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire, fermo restando che in tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.
- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni:

* l'applicazione degli interventi è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico di cui agli artt. 58 del vigente Regolamento Edilizio;
* non è consentita la deroga rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di standard urbanistici e dotazioni di servizi, con specifico richiamo al rispetto delle indicazioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G. relativamente alle diverse Z.T.O., in particolare all' artt. 23 delle NTA ed all' artt.12 dei Regolamento Edilizio;
* nel caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni, l'ampliamento di cui all'art. 2, l.r. 14/2009 è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo.
* la possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10%, quale contemplato dal

comma 5 dell'art. 2, l.r. 14/09, è subordinata all'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile nella misura di I Kwh per ogni 100 mq di Superficie Utile, fermo restando il limite minimo di 3 Kwh come previsto dalla l.r. 14/09.

* l'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui all'art. 6, l.r. 14/09 deve essere certificato da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

B) DISPOSIZIONI PARTICOLARI, APPLICABILI NELLE PARTI NON IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI GENERALI

- fermo quanto previsto nell'articolo 9, l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della menzionata l.r. Veneto n.14/09 da ritenersi ammissibili nelle zone o sottozone agricole del territorio comunale ai sensi della citata legge regionale e del presente provvedimento non possono comunque contemplare la realizzazione di corpi edilizi separati, di carattere accessorio e pertinenziale; in particolare, sempre fermo quanto previsto dal citato art.9, interventi contemplanti la realizzazione di corpi edilizi separati, di carattere accessorio e pertinenziale non saranno ammessi nemmeno nell'ipotesi in cui non sia possibile realizzare ampliamenti in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente e così pure nemmeno nell'ipotesi in cui i ridetti ampliamenti compromettano l'armonia estetica del fabbricato esistente.

- la realizzazione degli interventi di cui all'artt. 2 della menzionata l.r. Veneto n.14/09 interessanti edifici adibiti ad uso diverso dal residenziale è subordinata alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione ambientale e devono rispettare le disposizioni in materia di standard urbanistici, applicabili ratione temporis alle istanze, previste per le rispettive Z.T.O. art. 12 -13-14 e dall'art 23 delle Norme Tecniche di Attuazione.

3. di dare atto che le "disposizioni particolari" di cui al precedente punto 2 del deliberato troveranno applicazione solamente nella misura in cui non siano in contrasto con le "disposizioni generali" di cui al medesimo punto 2;

4. di dare atto che le modalità sopra indicate sono riferibili esclusivamente agli interventi realizzabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, precisandosi conseguentemente che le ridette modalità applicative, avendo natura di specifica

misura operativa/attuativa delle l.r. Veneto n. 14/2009, non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale vigente e le stesse prevalgono sulle altre disposizioni comunali nella materia urbanistico-edilizia esclusivamente in riferimento agli interventi previsti dalla citata L.R. n. 14/2009;

5. ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 14/2009, di incaricare il dirigente Responsabile dei procedimenti edilizi ad istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 10 Luglio 2009 n. 14;

Con separata votazione dal seguente esito: Favorevoli: n. 8, Contrari: n. 4 (Triolone, Pianezzola Bisa, Zabbai), Astenuti: nessuno, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ad. 134 — c. 4 — del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
(f.to **SCRIMINICH Giuseppe**)	(f.to **TEDESCHI dott.ssa Cinzia**)

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. (N°._____)
[ ] Trasmessa in copia al Co.re.co. (prot. N°._____)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 18/11/2009

Il Segretario Comunale
(**TEDESCHI dott.ssa Cinzia**)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/incompetenza in data _____ ai sensi dell'art. 127, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi rimessa all'Organo Regionale di Controllo - Sezione di - Venezia

Addì, _____

Il Segretario Comunale
(**TEDESCHI dott.ssa Cinzia**)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'3° comma dell'art. 134 T.U. - D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000

Addì, 29/11/2009

Il Segretario Comunale
(**TEDESCHI dott.ssa Cinzia**)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data _____ al N._____ in seguito :

[ ] - A denuncia di vizio di legittimità/competenza
[ ] - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta

e che:

[ ] - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000
[ ] - Il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000
[ ] - Il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta _____ atti n. _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
(**TEDESCHI dott.ssa Cinzia**)